

PUBBLICATO IL DECRETO SUL CREDITO D'IMPOSTA PER LE ATTIVITA' DI R&S, IT E DESIGN

Il DM 26 maggio 2020 definisce: i lavori rientranti nelle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica; gli obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica (per il credito potenziato sulle attività di IT); le regole di determinazione delle spese ammissibili al beneficio del credito d'imposta.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.187 del 21.7.2020 del D.M. 26 maggio 2020, si completa l'iter normativo sul nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, e di design e ideazione estetica introdotto dall'articolo 1, co.198-209, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020).

1. Periodo di riferimento

Il beneficio riguarda i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d'imposta precedenti.

2. Le attività di ricerca e sviluppo

Costituiscono attività di ricerca e sviluppo i lavori classificabili in una o più delle seguenti categorie:

a) **ricerca fondamentale:** lavori sperimentali o teorici con la finalità di acquisire nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, anche se non sia previsto un utilizzo o un'applicazione a breve termine; il risultato è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emersi;

b) **ricerca industriale:** lavori originali intrapresi con la finalità di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, anche senza rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;

c) **sviluppo sperimentale:** lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti con la finalità di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione di nuovi prodotti o processi di produzione o per il miglioramento significativo e innovativo di prodotti o processi già esistenti. Il risultato è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione, e anche quando sia tentato da imprese concorrenti o realizzato da altri soggetti, ma coperto da segreto aziendale.

Ciò che conta è che l'attività non costituisca un semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa o che il particolare progresso scientifico o tecnologico non sia già stato raggiunto o tentato da altre società del gruppo.

Il credito d'imposta è pari al **12%** delle spese sostenute nel **limite massimo di 3 milioni di euro**. Per gli investimenti direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la percentuale sale al 25% per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro), dal 12 al 35% per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), dal 12 al 45% per le piccole imprese.

3. Le attività di innovazione tecnologica

Sono considerate attività di innovazione tecnologica le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo sopra esposte, finalizzate alla **realizzazione di beni e servizi o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa. Ad esempio: beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d'impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell'efficienza delle risorse impiegate, nell'affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d'imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi legate alla progettazione e realizzazione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi. Sono escluse le attività per apportare modifiche, migliorie, personalizzazioni e adeguamenti ai prodotti e ai processi già realizzati dall'impresa o quelle per il controllo di qualità o la soluzione di problemi tecnici.

Il credito d'imposta è pari al **6%** delle spese sostenute nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro, ed è elevato al 10%**, in relazione alle spese per:

- ✓ le attività di IT con **obiettivi di innovazione digitale 4.0**, ossia i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione del valore;
- ✓ le attività di IT con **obiettivi di transizione ecologica** ispirati al paradigma dell'economia circolare, ossia alla realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali.

Il decreto ministeriale contiene un'estesa esemplificazione di fattispecie progettuali rispondenti agli obiettivi di realizzare l'innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica e precisa le informazioni da indicare nella relazione tecnica di cui al successivo § 7.

4. Credito d'imposta per il design e l'ideazione estetica

Si considerano attività ammissibili al credito d'imposta i lavori di design e ideazione estetica, svolti dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, diversi da quelli svolti nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate nei precedenti § 2 e 3, *finalizzati* alla realizzazione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) **significativamente innovati sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali**, quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l'aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.

Le spese rilevanti sono sostanzialmente analoghe a quelle indicate per l'attività di ricerca e sviluppo, con l'assenza della categoria di spesa indicate alla lett. d).

Il credito d'imposta è pari al **6%** delle spese nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**.

5. Spese ammissibili

Nell'ambito delle suindicate attività, rientrano nella base di calcolo del credito d'imposta le seguenti spese:

- a) retribuzione di dipendenti (inclusi ratei, TFR, ferie, ecc.), collaboratori, amministratori e professionisti, in relazione alle ore o giornate impiegate nelle attività di ricerca e sviluppo. Le spese sono maggiorate del 50% per il personale assunto nel periodo d'imposta agevolato, di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureato, assunto a tempo indeterminato e impiegato esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo. Per gli amministratori o soci i compensi rilevano nel limite del 50% della quota fissa pagata nel periodo d'imposta;
- b) quote di ammortamento dei beni materiali mobili e dei software nella misura e per il periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e nel limite massimo complessivo del 30% delle spese del personale indicate alla lettera a);
- c) spese relative a contratti di ricerca maggiorate del 50% se commissionate a università ed istituti di ricerca nonché con start-up innovative;
- d) quote d'ammortamento, nella misura fiscalmente deducibile, relative all'acquisto di privative industriali (es. brevetti) relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
- e) spese per servizi di consulenza (purché non da parte di soggetti residenti in Paesi black list) inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito d'imposta, nel limite massimo del 20% delle spese di cui alle lett. a) e c) (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste);

- f) spese per materiali e forniture impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammesse al credito d'imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alle lett. a) o, in caso di ricerca esternalizzata, delle spese per contratti di ricerca di cui alla lett.c).

Per le attività di innovazione tecnologica e di design non rilevano le spese indicate alla lett. d).

6. Modalità di utilizzo e caratteristiche del credito d'imposta

Il credito d'imposta, che costituisce un contributo in conto esercizio da imputare alla voce A5) del conto economico:

- ✓ è ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
- ✓ può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
- ✓ non è imponibile ai fini Ires, IRPEF e Irap;
- ✓ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che i benefici complessivi, tenuto conto anche della sua non imponibilità, non siano superiori al costo sostenuto;
- ✓ è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

7. Obblighi documentali

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'impresa deve predisporre un'apposita documentazione contabile, firmata dal legale rappresentante, che deve comprendere, in particolare, firmati dal legale rappresentante: i) fogli presenza nominativi riportanti, per ciascun giorno, le ore impiegate nelle attività ammissibili; ii) dichiarazione relativa alla misura e al periodo in cui i beni materiali e i software sono stati utilizzati per le attività agevolabili; iii) l'effettiva partecipazione degli amministratori dei soci e dei loro familiari alle attività agevolabili e la congruità delle spese.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, in assenza dell'obbligo, da un revisore dei conti o da una società di revisione legale; le imprese non obbligate alla revisione legale

dei conti beneficiano di un ulteriore credito di imposta di importo pari al costo della certificazione contabile, entro il limite massimo di euro 5.000.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

Infine, le imprese devono inviare, a consuntivo, una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte del Ministero delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

24 luglio 2020